



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
**nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

---

Prot. N 4599/CS/ISCHIA del 28/04/2020

## **Ordinanza n. 13 bis del 28/04/2020**

### **Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 13 del 6 marzo 2020.**

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2018 al n. 2052, rinnovato nell'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 20/11/2019 al n. 1-2186

**VISTO** il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018) e in particolare il Capo III, volto a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge 109 del 2018 il Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

**VISTO** l'art. 36 del Decreto Legge n. 109 del 2018, recante "Interventi volti alla ripresa economica" ed in particolare, il comma 1, primo periodo, che dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione  
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

---

commercio e artigianato nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;

**VISTO** il comma 2 del medesimo art. 36, che prevede che i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i Comuni interessati siano stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario e il comma 3, che prevede che i contributi di cui al citato comma 1 siano erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

**VISTO** che l'art. 9-vices del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, ha integrato l'art. 36 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, attraverso l'introduzione del seguente periodo in aggiunta al comma 1 del medesimo art. 36: *“I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività”*;

**VISTA** l'ordinanza commissariale n.13 del 6 marzo 2020 volta ad assicurare la piena attuazione della misura agevolativa, introdotta dall'articolo 9-vices del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, anche nei confronti delle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività;

**VALUTATA** la richiesta pervenuta dal Comune di Casamicciola Terme, con prot. n. 3724 del 10/04/2020, con cui si chiede un incremento dei benefici economici in favore delle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività;

---



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione  
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

---

**VERIFICATO** che, dall'analisi delle domande sinora pervenute e dei contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali n. 5 del 21 febbraio 2019 e n. 13 del 6 marzo 2020, vi sono le condizioni finanziarie per corrispondere alla richiesta del Comune di Casamicciola e per poter riservare tale trattamento a tutte le aziende interessate dell'isola di Ischia destinatarie di tali contributi;

**ATTESO** che non risulta necessario apportare alcuna modifica alla dotazione finanziaria ed al relativo riparto previsto all'art. 2, comma 3 della citata ordinanza commissariale n. 5 del 21 febbraio 2019, come modificato dalla successiva ordinanza n. 8 del 28 novembre 2019, e fatto proprio dall'ordinanza commissariale n. 13 del 6 marzo 2020 e ciò per effetto del notevole risparmio di spesa verificatosi nella prima erogazione dei benefici *de quo*;

**SENTITI** gli organi tecnici e giuridici a servizio di questo Commissariato.

**DISPONE**

**Articolo 1  
Modifiche all'ordinanza n. 13 del 6 marzo 2020**

1. Fermo restando tutto quanto in essa disposto, all'ordinanza n. 13 del 6 marzo 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

A) l'articolo 4, comma 2 è così sostituito:

“I costi della produzione, come definiti nell'art.1, comma 1, lettera h) sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 60% della perdita del fatturato.”;

B) l'articolo 5, comma 2 è così sostituito:

“Alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore:

a) al 60% della perdita del fatturato, ai sensi e nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 4;

b) a Euro 50.000,00 per singola impresa richiedente; per le imprese in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo è elevato a Euro 75.000,00.”;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
**nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017**

---

**Articolo 2**

**Efficacia**

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web sito istituzionale del Commissario: [www.commissarioricostruzioneischia.it](http://www.commissarioricostruzioneischia.it) e nell'Albo Pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**IL COMMISSARIO**  
**Carlo Schilardi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.